



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

dott.	Emilio Sirianni	Presidente
dott.	Rosario Murgida	Consigliere relatore
dott.ssa	Giuseppina Bonofiglio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 63 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente

TRA

INPS (avv.ti Ettore Triolo, Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli e Giacinto Greco)

appellante

E

CUIULI DOMENICO ANTONIO (avv. Salvatore Lubiana)

appellato

Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Opposizione ad avviso di addebito. Decadenza dagli sgravi contributivi a seguito di DURC negativo.

Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.

FATTO

1. La mancata presentazione, da parte di Cuiuli Domenico Antonio, titolare di una impresa di commercio di prodotti alimentari, dei modelli DM10 relativi ai mesi di novembre e dicembre del 2010, gli ha causato la perdita del DURC

(documento unico di regolarità contributiva) e, di conseguenza, dei benefici contributivi di cui, ai sensi dell'art. 8, c. 9, L. n.407/1990, aveva fruito nel periodo compreso tra luglio 2013 e maggio 2015.

2. La corrispondente pretesa contributiva è stata azionata dall'INPS con l'avviso di addebito contro cui egli ha proposto opposizione col ricorso del 2.8.2018 che il tribunale di Vibo Valentia ha accolto, perché ha ritenuto che la perdita del DURC impedisca la fruizione degli sgravi contributivi per il futuro, ma non determini, retroattivamente, il venir meno dei benefici contributivi fruiti prima che l'irregolarità sia stata accertata. Ha quindi disconosciuto il credito azionato dall'INPS e lo ha condannato a restituire al contribuente gli importi che fino a quel momento aveva da lui recuperato. Ha compensato tra le parti le spese di lite.

3. L'INPS impugna la decisione e ne chiede l'integrale riforma perché contesta quest'approdo interpretativo dell'art. 1, c. 1175 della L. n. 296/2006, che regola la materia, e addebita al tribunale di aver trascurato che il contribuente, invitato a sanare l'irregolarità derivante dalla mancata presentazione degli anzidetti modelli DM10, non l'aveva fatto e solo tardivamente l'aveva giustificata deducendo di aver sospeso, dall'ottobre 2010, l'attività con dipendenti.

4. Il contribuente ha preliminarmente eccepito: a) l'inammissibilità dell'appello perché privo dei contenuti previsti dall'art. 434 c.p.c.; b) l'inammissibilità delle allegazioni nuove e delle nuove richieste formulate dall'Istituto appellante; c) la decadenza dell'avversa pretesa contributiva, già denunciata in primo grado, e non deliberata dal tribunale, ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata e ha proposto appello incidentale addebitando al tribunale: 1) di non essersi pronunciato sulla sua domanda di risarcimento del danno provocatogli dalla perdita del DURC; 2) di aver condannato l'INPS a restituirgli quanto aveva indebitamente da lui recuperato senza però quantificare l'importo da restituire; 3) di aver ingiustamente compensato le spese di lite.

5. Il Collegio ha trattato la causa nelle forme dell'udienza cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note prodotte da entrambe le parti (con le quali l'appellato non ha documentato di aver notificato l'appello incidentale), la decide con la presente sentenza.

DIRITTO

6. In via preliminare si osserva che l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepisce l'appellato, è formulata sulla base della specifica censura che, in conformità al paradigma delineato dall'art. 434 c.p.c.¹, l'Istituto appellante muove all'interpretazione recepita in sentenza delle norme che regolano i requisiti di accesso alle agevolazioni contributive la cui perdita, nel caso in esame, è posta a fondamento della pretesa creditoria che è stata azionata con l'avviso di addebito opposto.

7. Sempre in via preliminare, si constata che l'irregolarità addebitata al contribuente, da cui causalmente discende la perdita di quelle agevolazioni, è stata compiutamente delineata, nei suoi termini fattuali e giuridici, già in primo grado. Nell'atto di appello, contrariamente a quanto eccepisce l'appellato, non si rinvencono allegazioni circostanziali nuove, né vengono sollevate nuove questioni giuridiche. Il contrasto tra le parti si incentra, in entrambi i gradi di giudizio, sul rilievo da attribuire al mancato invio, da parte del contribuente, dei modelli DM10 relativi agli ultimi due mesi del 2010, da cui l'INPS ha desunto quella condizione di irregolarità che osta alla fruizione, da parte dell'odierno appellato, degli sgravi contributivi di cui ha successivamente fruito.

8. Nel merito l'appello è fondato.

9. Non si condivide, invero, la tesi recepita dalla gravata sentenza, secondo cui la perdita del documento unico di regolarità contributiva non produrrebbe effetto per il periodo antecedente, ma osterebbe alla fruizione dei benefici contributivi solo per il futuro. Trattasi di tesi: a) illogica, nella misura in cui osta alla retrospettiva verifica di una condizione di regolarità contributiva che si riveli, proprio all'esito di tale verifica, insussistente; b) contraria al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui ciò che legittima il godimento dell'esonero contributivo e, per converso,

¹ Cass. 13535/2018: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".

impedisce all'INPS di rivendicare i relativi importi non è il possesso, da parte del contribuente, di quello che è un mero certificato amministrativo (cfr. Cass. Pen. 3811/2016), bensì la situazione di effettiva regolarità contributiva che quel certificato – il DURC – dovrebbe attestare e che scaturisce dal tempestivo adempimento, da parte dell'interessato, degli obblighi contributivi e di quelli ad essi strumentali².

10. Poco è a dirsi sull'onore della prova dei requisiti di accesso ai benefici contributivi che, pacificamente, grava sul contribuente che di quei benefici ha fruito ai sensi dell'art. 8, c. 9, L. n. 407/1990³.

11. Nel caso di specie, difetta la prova che l'appellato versasse, nel periodo in cui ha fruito dei benefici contributivi, nella condizione di regolarità contributiva che condiziona l'ammissione a quegli stessi benefici e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto del ministero del lavoro del 24.10.2007 (attuativo dell'art. 1, c. 1176, L. n. 296/2006) è integrata anche dalla correttezza degli adempimenti mensili a suo carico.

12. È anzi pacifico che l'appellato: a) non ha trasmesso all'INPS i modelli DM10 per il ridetto bimestre⁴, siccome gli viene contestato; b) ha comunicato tardivamente, solo in data 21.9.2011, che la mancata trasmissione di quei modelli dipendeva dall'intervenuta “sospensione”, a decorrere dal “16.10.2010”, della sua “attività con dipendenti”.

13. Egli però sostiene che la tardiva comunicazione all'INPS della causa di esonero dall'incombente il cui inadempimento gli viene contestato – integrata, a suo dire, dalla cessazione della propria attività con dipendenti, verificatasi nell'ottobre

² In dottrina: “poiché l'accesso agli sgravi costituisce un diritto che dipende dal concorso dei presupposti fissati dalla legge ... è il giudice previdenziale che conosce del rapporto contributivo litigioso e che decide tale controversia ex art. 442 c.p.c., ove necessario, disapplicando i provvedimenti degli enti previdenziali, compreso quello concernente il DURC”. Cfr. Cass. 30273/2024.

³ Cass. 1157/2018: “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata ...”. Vds. Cass. 18160/2018 e Cass. 16639/2014. Cfr. anche Cass. 8445/2020: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ma grava sul datore di lavoro l'onere di provare le circostanze eccettuate dell'obbligazione contributiva”.

⁴ Cfr., per un caso analogo, Cass. 27108/2018, in cui, per l'appunto, veniva in rilievo la “mancata presentazione telematica dei DM 10”.

2010 – non possa determinare la condizione di irregolarità che gli è costata la perdita degli sgravi contributivi.

14. L'argomentazione va respinta perché:

- a) egli ha tardivamente comunicato all'INPS, solo in data 21.9.2011, non già la cessazione, bensì la “sospensione” della sua attività di impresa con dipendenti;
- b) di tale sospensione, risalente all'anno prima, non ha però fornito prova;
- c) né, soprattutto, l'ha preventivamente comunicata all'INPS, in modo da consentirgli di verificarne l'effettiva ricorrenza.

15. L'esenzione dall'obbligazione contributiva e dagli adempimenti ad essa funzionali è legata alla preventiva comunicazione all'INPS, e cioè alla formalizzazione della causa di esenzione e al controllo, su di essa, da parte dell'Istituto previdenziale che, nel caso di specie, è stato precluso dalla tardiva comunicazione di sospensione dell'attività (che, lo si ribadisce, non è comunque provata).

16. Ne discende quella condizione di irregolarità che, ai sensi dell'art. 1, c. 1175, L. n. 296/2006, preclude la fruizione dei benefici contributivi e legittima la pretesa che l'INPS ha azionato con l'avviso di addebito opposto.

17. Quest'ultimo va però annullato perché, come ritualmente eccepisce l'appellato⁵, è stato notificato oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 25, c. 1, d.lgs. n. 46/1999: è stato infatti inviato solo il 9.7.2018, benché afferisca a contributi che avrebbero dovuto essere versati per il periodo luglio 2013 - maggio 2015, in assenza di quella condizione di regolarità contributiva che all'INPS era nota sin dal 28.11.2011 (data a cui risale il primo avviso bonario che ha inviato al contribuente).

18. L'annullamento del titolo esecutivo opposto, per effetto della maturata decadenza procedimentale, non esime il giudice dal riconoscere la fondatezza della pretesa creditoria dell'Istituto appellante e dall'accordargli i relativi importi, maggiorati

⁵ Cass. 19571/2020: “Nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicchè vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c.”.

delle sanzioni civili di cui all'art. 116, c. 8 lett. a), L. n. 388/2000, così come sono state quantificate nel medesimo titolo⁶.

19. L'accoglimento nei termini fin qui esposti dell'appello principale precluderebbe l'accoglimento dell'appello incidentale del contribuente, che presuppone il disconoscimento delle ragioni creditorie di controparte. La disamina dell'appello incidentale è però comunque preclusa dalla mancata notificazione dello stesso, che lo rende improcedibile ancor prima che infondato⁷.

20. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore del credito controverso (21.822,15 euro) e dei parametri dettati dal DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., applicando valori prossimi ai compensi minimi per le fasi svolte.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'INPS, con ricorso depositato il 13/06/2023, e sull'appello incidentale proposto da CUIULI DOMENICO ANTONIO avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 1175/22, pubblicata in data 22/12/2022 così provvede:

1. Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza: a) annulla l'avviso di addebito opposto; b) condanna l'opponente a pagare all'INPS gli importi dei contributi e delle sanzioni di cui all'avviso di

⁶ Ex multis cfr. Cass. 1558/2020: "L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella". Conf. Cass. 3486/2016: "In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l'INPS, pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda".

⁷ Cass. 23159/2024: "Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ...".

addebito opposto; c) condanna l'opponente a rifondere all'INPS le spese del primo grado di giudizio che liquida in 2.700 euro;

2. Dichiara improcedibile l'appello incidentale;

3. Condanna l'appellato a rifondere all'INPS le spese del grado di appello che liquida in 3.000 euro oltre rimborsi e accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 14/12/2024.

Il Consigliere estensore

dott. Rosario Murgida

Il Presidente

dott. Emilio Sirianni